

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../863985/2007

OGGETTO: COMUNE DI BARBANIA - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE
PARZIALE N. 3 AL P.R.G.C. – OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della variante parziale n. 3 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Barbania, con deliberazione del C.C. n. 21 del 18/06/2007, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), in data 25/06/2007 (*prat. n. 66/2007*);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 21 del 18/06/2007 di adozione, finalizzati ad apportare delle modifiche cartografiche e normative;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- in riferimento al nucleo del concentrico (area *RI*), vengono cancellati o modificati a livello cartografico e normativo alcuni interventi urbanistici previsti nel Piano vigente, ed inoltre viene adeguato il perimetro dell'ambito *RI* per comprendere un edificio preesistente ma rimasto all'esterno;
- negli ambiti residenziali del concentrico si propone il riassetto delle aree *Rnf1*, *Rnf2*, *Rnf5* e *Rnf6*; in particolare, nell'ambito *Rnf2* vengono definite due nuove aree di completamento *C30* e *C31*, dall'ambito *Rnf5* viene scorporata la cascina Baronica riclassificandola "*area di recupero speciale*" *RO* e l'area *Rnf6* sarà ridimensionata trasferendo la volumetria nel nuovo ambito *Rnf7*;
- in riferimento alle aree produttive si propone il ridimensionamento dell'ambito *IPn1* e la localizzazione di tre nuove aree *IPc3*, *IPs1* e *IPs2*;
- contestualmente alle modifiche previste nei contesti residenziale e produttivo si propone l'adeguamento delle aree a Servizi;
- infine viene presentato, sulla scorta del nuovo Codice della Strada, la riclassificazione delle strade, in particolare della S.P. n. 34 (di Rocca Can.se) che da tipo F viene riclassificata di tipo C;

consultato il Servizio Programmazione Viabilità in data 18/07/2007;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Barbania con deliberazione C.C. n. 21 del 18/06/2007, le seguenti osservazioni:

a) aree produttive di nuovo impianto:

- la proposta di localizzare degli impianti isolati contraddistinti con l'acronimo *IPs1*, *IPs2* e *IPc3* che non hanno una contiguità fisica-funzionale con attività produttive esistenti (vedi *IPc3* con *IPn1*) non parrebbe coordinarsi con la direttiva 10.4.1 del P.T.C., in cui è citato: *“I P.R.G. e le loro varianti dovranno porsi l'obiettivo di limitare il consumo di suolo a fini produttivi attraverso la concentrazione dell'offerta.....anche incentivando operazioni di rilocalizzazione di impianti isolati; l'eventuale previsione di nuove aree ad usi produttivi dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri: perseguire con priorità ubicazioni in contiguità fisica e funzionale con gli insediamenti in atto.....”* e inoltre *“In ogni caso i P.R.G. e le loro varianti non potranno prevedere nuovi insediamenti singoli isolati.....”*;
- essendo gli ambiti *IPc3* e *IPs2* in fregio rispettivamente alla S.P. n. 34 e alla S.P. n. 228 si richiama:
 - l'art. 28 della L.R. 56/77 e s.m.i. e l'art 11.6 delle Norme di Attuazione del P.T.C. che tutelano gli assi stradali sovracomunali non consentendo la realizzazione di nuovi accessi fuori dai centri abitati;
 - il comma 6, dell'art. 45, del D.P.R. n. 495, del 16/12/1992 *“Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada”* precisa: *“L'ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione....”*;

Considerato le osservazioni sopraccitate, si suggerisce di riconsiderare le nuove localizzazioni cercando per quanto possibile di accorpate le attività produttive,

prevedendo viabilità complanari alla provinciale, in modo da limitare gli accessi sulle strade extraurbane;

b) con riferimento al rischio idrogeologico e pur prendendo atto dell'allegata *Relazione Geologica* alla Variante, si rileva che:

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 6 agosto 2001 n. 31-3749 non esonera codesto Comune dall'adeguamento al P.A.I.;
- dagli Atti in nostro possesso il territorio Comunale parrebbe non adeguato alla Circolare P.G.R. n. 7/LAP dell'8 maggio 1996;
- la verifica di compatibilità al P.A.I. è di competenza della Regione Piemonte come disposto dalla D.G.R. 15/07/2002 n. 45-6656;

Alla luce di quanto sopra richiamato, e considerato la presenza di classi II e III, così indicato nella *Relazione Geologica*, si consiglia di condividere le condizioni di dissesto con i Servizi Regionali preposti prima dell'approvazione del progetto definitivo della Variante;

c) quanto proposto al punto F della *Relazione Illustrativa* e nello specifico: "*Ai sensi della classificazione delle strade come definita nell'art. 2 del D.L. 30-04-92, n. 285....si ridefinisce di tipo C la strada provinciale n. 34 già definita di tipo F nella variante precedente....*", parrebbe discostarsi dal comma 5, art. 13, *Norme per la costruzione e la gestione delle strade* - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in cui è citato: "*Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete.....Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza,....*". Si suggerisce, di conservare la classificazione definita dai Servizi provinciali in attesa di una eventuale modifica;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. **di trasmettere** al Comune di Barbania la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....